



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO. NOMINA SOGGETTI INCARICATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO, MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Premessa

L'art. 1 del D.L. 21/09/2021, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 21/09/2021, **ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni**, a decorrere dal 15 ottobre 2021, **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro**. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni.

Tale **obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde **non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena**. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dall'Ente per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, **il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass)** da parte dei propri dipendenti e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, il datore di lavoro è tenuto a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, **prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento

e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione** (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) **e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale**. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, **non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione**.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere al Comune, **oltre al personale dipendente del Comune, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.**

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio.

In questi casi la rilevazione del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22/04/2021, n. 52, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di contagio.

3. Modalità e soggetti preposti al controllo

Ai sensi delle linee guida previste dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21/09/2021, n. 127, sono **individuati il Comandante della Polizia Locale e n. 2 agenti della Polizia Locale quali soggetti incaricati del controllo giornaliero, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso del Green Pass mediante l'apposita app "VerificaC19".**

Qualora non fosse possibile effettuare il controllo all'ingresso della sede ovvero non fosse stato effettuato per motivi diversi - a titolo esemplificativo, per fruizione di un permesso nelle ore iniziali della giornata lavorativa - il dipendente si recherà presso gli uffici della polizia locale prima di accedere ai luoghi di lavoro, al fine di procedere al controllo del possesso del green pass.

In caso di assenza degli incaricati sopra indicati, il controllo viene effettuato dal Responsabile dell'Area in riferimento ai soggetti che accedano ai luoghi di lavoro o, in caso di assenza del Responsabile dell'Area di pertinenza, ciascun dipendente è responsabile di reperire un altro Responsabile di Area che proceda al controllo.

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio personale e al Responsabile dell'Area interessata il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge 22/04/2021, n. 52, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della

citata certificazione. In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dal vigente ordinamento degli enti locali.

Qualora il controllo non sia totale (ad esempio in caso di assembramenti al punto di ingresso nella sede di lavoro), in ogni caso il controllo deve essere effettuato a campione, almeno con cadenza giornaliera, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Tuttavia, tenendo conto del numero dei dipendenti in servizio, si prescrive che in via ordinaria e fatte salve eventuali situazioni di assembramento o malfunzionamento dell'app, il controllo sia giornaliero e sul 100% dei dipendenti.

Il controllo deve riguardare, anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni, nonché gli eventuali componenti degli organi dell'ente che si rechino presso la loro area al di fuori delle riunioni formali.

Si evidenzia che è precluso l'accesso ai luoghi di lavoro ai dipendenti che non siano in possesso del Green Pass o che rifiutino di esibirlo.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22/04/2021, n. 52, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali **non è** comunque **consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma**, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) **in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, senza l'ausilio di sistemi automatici:** il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale e ai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative;

b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione:** il soggetto che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il soggetto competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22/04/2021, n. 52 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi, sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

4. Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge 22/04/2021, n. 52 sono previste nei seguenti casi:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'**accertamento** del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
- b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il soggetto che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Ai sensi delle linee guida previste dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21/09/2021, n. 127, i dipendenti incaricati del controllo, quali il **Responsabile dell'Area Vigilanza e gli agenti di polizia locale, come sopra individuati, sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 del D.L. 21/09/2021, n. 127.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. 21/09/2021, n. 127 le sanzioni sono irrogate dal Prefetto; pertanto i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, come sopra individuati, devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alle eventuali violazioni rilevate.

I soggetti incaricati devono inoltre procedere ad effettuare dei controlli a campione, in giorni e orari diversi, sul possesso del Green Pass mediante l'apposita app "VerificaC19" da parte dei soggetti presenti nei luoghi di lavoro.

5. Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

6. Controlli all'accesso e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, i soggetti individuati al precedente paragrafo 3 dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenuti a svolgere controlli a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro.